

COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)



***Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale***

Approvato con delibera di C.C. n.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 - Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 - Autorizzazioni	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 - Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	9
Articolo 15 - Dichiarazione	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 - Riduzioni	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Richiesta del servizio	14
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 - Disposizioni per le affissioni funebri	15
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 31 - Riduzione del diritto	16

Articolo 32 - Esenzione dal diritto.....	16
Articolo 33 - Pagamento del diritto.....	17
Articolo 34 - Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
Articolo 35 - Disposizioni generali.....	17
Articolo 36 - Soggetto titolare del canone e funzionario responsabile	17
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 38 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 39 - Domanda di occupazione	18
Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione	19
Articolo 41 - Obblighi del concessionario	19
Articolo 42 - Durata dell’occupazione	20
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	20
Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	20
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Articolo 48 - Classificazione del territorio.....	21
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	22
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone.....	22
Articolo 51 - Passi e accessi carrabili.....	22
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	23
Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	23
Articolo 54 - Dehors	23
Articolo 55 - Chioschi	24
Articolo 56 - Occupazioni per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi	24
Articolo 57 - Occupazioni ad opera di artisti di strada.....	24
Articolo 58 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	25
Articolo 59 - Esposizione di merce.....	25
Articolo 60 - Occupazioni cantieri ed esecuzione di lavori	25
Articolo 61 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	26
Articolo 62 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 63 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 64 - Agevolazioni	27

Articolo 65 - Esenzioni.....	27
Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 69 - Rimborsi	29
Articolo 70 - Sanzioni	29
Articolo 71 - Attività di recupero.....	30
CAPO V – CANONE MERCATALE	31
Articolo 72 - Disposizioni generali.....	31
Articolo 73 - Funzionario Responsabile	31
Articolo 74 - Domanda di occupazione	31
Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	31
Articolo 76 - Classificazione del territorio.....	32
Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 78 - Occupazioni abusive.....	32
Articolo 79 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 80 - Agevolazioni	33
Articolo 81 - Esenzioni.....	33
Articolo 82 - Versamento del canone.....	33
Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 84 - Rimborsi	33
Articolo 85 - Sanzioni	34
Articolo 86 - Attività di recupero.....	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22.04.2004 e successive modifiche e il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda approvato con C.C. 28 del 22.04.2004 e successive modifiche.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di cui al presente Capo, possono essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi e/o attività della gestione del canone.
2. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni di cui al precedente comma.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate in modo dettagliato nel Piano Generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del

22.04.2004 e successive modifiche e nel Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda approvato con C.C. 28 del 22.04.2004 e successive modifiche.

3. Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari e il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda adottati dal Comune di Formigine prevedono la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti e il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività e opinioni.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari e del Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai precedenti commi (pubblicità sonora; esposizione locandine; cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - Pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione carburante;
 - Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo a ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi e orari limitati.

2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive e unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte

quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso e avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019 e modificate ai sensi dell'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019 definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade limitatamente al servizio delle pubbliche affissioni;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato.
3. Le tariffe relative a ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La Giunta Comunale approva in sede di definizione delle tariffe un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard per garantire il rispetto delle previsioni di cui al comma 817 della legge n. 190 del 2019.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materie di riscossione delle entrate comunali e secondo le indicazioni dell'ufficio competente.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore a € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone annuale non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale capo II e III di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone disciplinato, al Capo II e III del presente regolamento, o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.
5. Non si provvede al rimborso per importi superiori a 5 euro.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento e un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso d'installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, non sia superiore all'importo di euro 5,00.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e del regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento. La diffusione di messaggi pubblicitari che beneficiano del patrocinio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sono esentate dal canone su tutti i comuni aderenti all'Unione.

3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.
4. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa dell'imposta, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea garanzia, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'apposizione d'insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari,
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari,
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - l) le fattispecie individuata al comma 2 dell'articolo precedente.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni s'intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/04/2004 e ss.mm.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 900 mq così suddivisa:
 - il 20% pari a 180 mq è destinata a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica,
 - il 10% pari a mq 90,00 è destinata a movimenti, partiti politici,
 - il 70 pari a 630 mq è destinata ad affissioni di natura commerciale.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Formigine costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo in gestione all'Unione dei Comuni del distretto ceramico come da convenzione rep. 33 del 13.02.2013 come modificata con rep. nr. 141 del 29/11/2016.
2. Gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di cui al presente Capo, possono comunque essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unioni dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del canone.
3. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento s'intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni di cui ai precedenti commi.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il

relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Affissioni, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
11. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi carattere commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio entro le ore 11.
12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'Amministrazione Comunale non oltre la scadenza di validità dell'affissione. La mancata

presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta l'accettazione delle modalità' di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità' stesse.

Articolo 28 - Disposizioni per le affissioni funebri

1. Per velocizzare l'affissione delle epigrafi, pur garantendo il servizio negli orari di ufficio da parte del servizio affissioni, si dà la possibilità alle Agenzie di Onoranze Funebri di affiggere direttamente con proprio personale e sugli appositi standardi nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - per ogni defunto possono essere affisse al massimo 10 epigrafi per comune;
 - le epigrafi devono rimanere affisse almeno 3 giorni dopo il funerale;
 - per ogni bacheca può essere affisso un solo avviso per defunto;
 - i ringraziamenti devono andare a coprire le epigrafi del defunto e possono rimanere affissi per almeno 2 giorni;
 - gli avvisi per i trigesimi e gli anniversari devono essere affissi in numero massimo di tre per comune e devono essere affissi il giorno prima della data della funzione a suffragio e possono rimanere esposti per almeno due giorni;
 - le epigrafi vanno affisse solo sugli appositi spazi e non su standardi ad uso commerciale, muri, pali della luce e cassonetti.
2. A fine mese, per le affissioni dirette, dovrà essere inviata al Servizio Unificato affissioni la lista delle esposizioni funebri per provvedere al relativo pagamento del diritto di affissione.
3. Nel caso in cui la richiesta di affissione delle epigrafi sia inoltrata direttamente al Servizio Affissioni, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo:
 - le epigrafi pervenute entro le ore 11 verranno affisse nella giornata medesima,
 - le epigrafi pervenute dopo tale orario verranno affisse il giorno successivo.

Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento. Le affissioni che beneficiano del patrocinio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sono esentate su tutti i comuni aderenti all'Unione.
4. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.
5. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa dell'imposta, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea garanzia, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Articolo 32 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Formigine e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) La fattispecie individuata al comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Soggetto titolare del canone e funzionario responsabile

1. Titolare del canone è la Formigine Patrimonio srl società alla quale il Comune di Formigine con deliberazione consiliare n. 4 del 13/01/2009 ha conferito strade, piazze pubbliche e relative pertinenze e aree e parchi destinati a verde pubblico. L'atto di sub-concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è quindi di sua competenza.
2. Il Comune, con proprio provvedimento organizzativo, individua il responsabile del procedimento di rilascio delle concessioni nonché per ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione o il rimborso del canone.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dalla Formigine Patrimonio srl su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica predisposta, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione deve essere presentata su apposita modulistica e contiene:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di impegno all'effettuazione del deposito cauzionale, ove richiesto dal presente regolamento.
6. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli

di stabilità e quanto stabilito dalle leggi o regolamenti per la particolare tipologia di occupazione.

7. In relazione alle occupazioni di suolo tramite Dehors, si rimanda all'articolo 8 del Regolamento Dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/6/2015.
8. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il Comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.
9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande pervenute vengono istruite dagli uffici competenti acquisendo i necessari pareri tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene pubblica, circolazione stradale ed estetica fermo restando quanto previsto dagli altri regolamenti comunali specifici per determinate tipologie di occupazione.
2. A titolo di garanzia, ai fini del rilascio della concessione, è richiesto un deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile. L'importo della garanzia deve corrispondere alle spese presunte di ripristino. Tale garanzia è comunque richiesta nel caso di occupazione del suolo e sottosuolo con scavi di cui alla disciplina prevista dall'art. 19 del regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico.
3. La concessione viene rilasciata al termine dell'istruttoria previa presentazione, se dovuta, delle garanzie di cui al comma precedente.
4. La concessione deve indicare la durata, lo spazio concesso, la determinazione del canone dovuto e le modalità di pagamento. La concessione evidenzia, in particolare, eventuali condizioni e/o prescrizioni alle quali l'occupazione del suolo è subordinata.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede l'ufficio preposto con addebito delle spese;
 - c) mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori dei rifiuti;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Le concessioni in essere al momento dell'applicazione del presente regolamento mantengono la propria validità e scadenza.

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, o il trasferimento a terzi della concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'ufficio preposto, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) inadempienza o violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nella concessione;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 9, comma 1, relativa al divieto di subconcessione o trasferimento a terzi.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) scadenza del termine;
 - b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, essere modificata, sospesa o revocata con atto motivato, senza che ciò comporti alcun indennizzo.
2. Possono altresì essere imposte nuove prescrizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone occupate del territorio comunale;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) un coefficiente di maggiorazione o di riduzione definito per tipologia di occupazione che tenga conto della disponibilità dell'area, del vantaggio economico ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, delle modalità di occupazione, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano;
 - e) un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard per garantire il rispetto delle previsioni di cui al comma 817 della legge n. 190 del 2019.
3. I coefficienti, di cui alla precedente lettera d) ed e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48 - Classificazione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici nel territorio comunale sono classificati in base a 5 zone che tengono conto dell'importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le zone sono così definite:
 - Zona 1 – Aree di pregio: isola ambientale del Centro Storico e area circostante al Castello e Piazza Italia così come individuata dalla planimetria allegata;
 - Zona 2 – Area centrale di Formigine così come individuata alla planimetria allegata;
 - Area 3 – Aree centrali delle frazioni di Casinalbo, Magreta, Corlo e Colombaro come individuate nelle planimetrie allegate;
 - Zona 4 – Aree urbanizzate del territorio non ricomprese nelle precedenti categorie;
 - Zona 5 – Aree rurali.
3. Alle tariffe previste per le occupazioni ricadenti nella prima zona si applica il coefficiente 1,1. Per la seconda zona si applica un coefficiente di 1; alla terza zona si applica un coefficiente di 0,9; alla quarta zona si applica un coefficiente di 0,8 e alla quinta zona si applica un coefficiente di 0,7.
4. Convenzionalmente viene ricondotta interamente alla Zona 4 la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o a fasce orarie.
4. I coefficienti riferiti alla fascia oraria e le fasce orarie stesse di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Agli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe va applicata l'IVA nella misura di legge ove dovuta.

Articolo 51 - Passi e accessi carrabili

1. Per passo carrabile s'intende, ai sensi del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i., l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. L'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, permanenti e provvisori, o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dalla Formigine Patrimonio srl e deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, art. B.3.2.3 "Passi carrabili e accessi" del RUE, del Regolamento Viario, nonché del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
3. La regolarizzazione di passi e accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 "Nuovo Codice della strada" e s.m.i., sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche. Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

4. La durata dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente articolo, rinnovabili alla loro scadenza, è di anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
5. Le istanze di autorizzazione e regolarizzazione devono essere presentate in modalità telematica tramite pec ovvero in modalità cartacea allo sportello del cittadino compilando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale. Le richieste saranno evase, quando complete, entro e non oltre 30 giorni dalla data di protocollo così come disposto dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo.
6. L'autorizzazione non consente l'esecuzione di opere edilizie per le quali sarà necessario presentare pratica edilizia corredata da idonea documentazione.
7. Il cartello indicatore dovrà essere acquistato da ditte specializzate nel settore nella segnaletica stradale e sullo stesso dovranno essere riportati i dati della autorizzazione rilasciata.
8. I passi e gli accessi carrabili sono esenti dal pagamento del Canone Unico.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 50.

Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Gli impianti di ricarica di veicoli elettrici sono esenti dal pagamento del Canone Unico.

Articolo 54 - Dehors

1. Per le occupazioni di suolo effettuate mediante la collocazione di dehors ovvero manufatti temporanei e/o elementi di arredo installati in esterno con possibilità di chiusura stagionale, costituiti da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, non collegati al terreno in modo permanente, posizionati su suolo pubblico o di uso pubblico e/o su area privata, finalizzati al potenziamento della qualità e del servizio di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività commerciali, artigianali, agricole e produttive

o di servizio in genere mediante la realizzazione di adeguati spazi di accoglienza e sosta della clientela, si rimanda al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/6/2015.

2. Per i dehors realizzati con le strutture di cui all'articolo 4, lettera c) del regolamento dehors, la concessione del suolo è permanente con durata inferiore a 5 anni. Viene applicata alla tariffa standard per le occupazioni permanenti con coefficiente determinato da detto regolamento.
3. Le restanti tipologie di dehors possono essere autorizzate temporaneamente; alla tariffa standard viene applicato il coefficiente definito dalla Giunta.

Articolo 55 - Chioschi

1. L'occupazione di suolo pubblico con manufatti prefabbricati, destinati in modo durevole all'esercizio delle attività di vendita al dettaglio, di edicole, di somministrazione di alimenti e bevande, di laboratori artigianali, è soggetta al pagamento del canone unico e al rilascio della concessioni di suolo pubblico permanente nei limiti di cui all'art. 42.
2. Alla tariffa standard per le occupazioni permanenti viene applicato il coefficiente determinato dalla Giunta Comunale.

Articolo 56 - Occupazioni per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi

1. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o aree a uso pubblico, la concessione viene rilasciata al soggetto che promuove e gestisce la manifestazione il quale provvederà eventualmente a ripartire gli spazi ai soggetti partecipanti all'iniziativa. In tale fattispecie viene ricompresa, tra le altre, l'organizzazione di manifestazioni che ricomprendano in maniera prevalente la partecipazione operatori dell'ingegno a carattere creativo (D.Lgs. 114/98, art. 4, comma 2 lettera h) e/o mostre mercato di cui alla LR 12/2000.
2. Per l'applicazione del canone per l'occupazione viene applicata alla tariffa standard il coefficiente determinato dalla Giunta Comunale. Gli accordi tra la parti possono comunque prevedere una esenzione dal canone totale nel caso in cui la manifestazione promuova e valorizzi il territorio e ad essa venga concesso il patrocinio da parte dell'Amministrazione.
3. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1, nel caso in cui il soggetto organizzatore sia un ente del terzo settore o una associazione ex art. 36 del Codice Civile e venga riconosciuto il patrocinio da parte dell'Amministrazione, non è dovuto il canone anche nel caso in cui si svolga attività commerciale finalizzata all'autofinanziamento dell'ente stesso.
4. I Mercatini dei bambini, vista la mancanza di finalità commerciali e visto il valore sociale e ricreativo dell'iniziativa non sono soggetti al canone.
5. Le occupazioni finalizzate alla raccolta fondi quali vendite a scopo benefico da parte di enti del terzo settore o associazioni ex art. 36 del Codice Civile non sono soggette al canone.
6. Le occupazioni finalizzate alla "propaganda e informazione politica" nonché le occupazioni a cura di associazioni finalizzate alla divulgazione dell'attività, non sono soggette al canone.

Articolo 57 - Occupazioni ad opera di artisti di strada

1. I trattenimenti viaggianti, suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure simili genericamente definiti "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, devono presentare la comunicazione ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

3. Gli artisti di strada non sono assoggettati al canone e non sono soggetti al rilascio della concessione di suolo.

Articolo 58 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. La superficie utile per il calcolo del canone unico è calcolata in ragione del 50% fino a 100mq, del 25% per la superficie eccedente fino a 1.000mq. La parte eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%. Sono esenti dall'applicazione del canone le carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante quali case mobili, camper, autocarri e tir ancorché ricompresi nella concessione di suolo.

Articolo 59 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione. Si applica, in ogni caso, l'articolo 6 del regolamento de hors in merito all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi.
2. Sono esenti dal canone le occupazioni di cui al comma 1 qualora si svolgano in concomitanza di manifestazioni ed eventi. La concessione potrà essere rilasciata all'associazione dei commercianti qualora detta occupazione rientri nell'ambito di una manifestazione proposta dalla stessa associazione o da un ente terzo con cui l'associazione dei commercianti collabora.
3. Le occupazioni di cui al comma precedente non può eccedere i 16 mq e devono essere sempre compatibile con le norme di sicurezza e con la disposizione degli spazi prevista dall'organizzatore dell'evento.

Articolo 60 - Occupazioni cantieri ed esecuzione di lavori

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di suolo per l'esecuzione di lavori devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di polizia e igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia alle persone ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali la Formigine Patrimonio e il Comune non assume alcuna responsabilità.

3. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al Comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.
4. Le tariffe ordinarie riferite alla occupazioni di suolo funzionali all'attività edilizia sono ridotte del 50%.
5. Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore sono esenti dal pagamento del canone.

Articolo 61 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento e da quelle del regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico, dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Per la definizione e applicazione del canone di cui al presente articolo si rimanda all'articolo 1, comma 831 della L. 160/2019.

Articolo 62 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente su impianto di proprietà del gestore;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - c) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento degli apparati oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente su impianto, struttura od edificio di proprietà del Comune o della Formigine Patrimonio appartenente al patrimonio indisponibile, ai beni demaniali o al demanio accessorio.
3. La superficie convenzionalmente definita è pari a 50 mq.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) e lettera c) alla tariffa determinata ai sensi dell'art.47 del presente regolamento; la tariffa è dovuta in questa misura per ogni apparato posato;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), al gestore proprietario dell'infrastruttura si applica la tariffa determinata ai sensi dell'art.47 del presente regolamento: per ogni apparato/gestore ospitato oltre al primo, in modalità co-siting e/o sharing, si applica un'ulteriore tariffa calcolata ai sensi dell'art 47 ridotta del 50%.
6. Ordinariamente il canone è dovuto dal proprietario della struttura: in sede di concessione, qualora gli ulteriori gestori rispetto al primo siano ospitati su strutture preesistenti, l'ente po-

trà definire particolari modalità di pagamento e prevedere l'obbligazione solidale tra ospitante ed ospitato per la corresponsione di quanto dovuto.

Articolo 63 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 64 - Agevolazioni

1. Oltre alle agevolazioni di cui alle specifiche fattispecie di cui agli articoli precedenti, le tariffe del canone sono inoltre ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni o per quelle che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate comprese tra 15 e 30 giorni nell'anno solare, il canone viene ridotto del 20% con riferimento alle giornate ricomprese tra 15 e 30. Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni o per quelle che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate maggiori di 30 nell'anno solare, il canone è ridotto del 50% con riferimento alle giornate eccedenti 30. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - b) Nel caso di occupazioni eccedenti i 1.000 mq, alla parte eccedente tale misura si applica una riduzione del 90%. Tale riduzione si applica sia alle occupazioni permanenti, sia alle temporanee.
2. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di € 5,00.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 65 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dagli Enti Religiosi anche quando non strettamente connessi alla manifestazione del culto;
 - c) le occupazioni derivanti da progetti di restauro e/o manutenzione degli edifici pubblici/privati di interesse storico/culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per i quali l'Amministrazione ha riconosciuto il patrocinio;
 - d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - e) le tabelle che interessano la circolazione stradale, le occupazioni con impianti di pubbliche affissioni ancorché date in concessione o cartelli indicatori, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - l) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - o) le occupazioni effettuate per le operazioni di potatura a cura del Comune anche se effettuate da ditte esterne o da operatori incaricati dal Comune;
 - p) tutti gli interventi effettuati direttamente dal Comune o richiesti dallo stesso agli Enti ed Aziende per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, facenti parte del patrimonio comunale;
 - q) gli interventi effettuati da Imprese, Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi, mediante tecnologie trenchless o microtunnellig;
 - r) tutti gli interventi richiesti dalla Formigine Patrimonio srl per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, sia in proprietà che in concessione;
 - s) tutti gli interventi urgenti di riparazione di rotture sulle reti tecnologiche, effettuate dagli Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercitanti attività strumentali ai servizi medesimi;
 - t) tutti gli interventi interni al perimetro delle nuove aree di urbanizzazione, per le quali non sia ancora stato redatto e accettato dal Comune il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - u) le occupazioni permanenti (sosta in piazza) realizzate per autoservizi pubblici non di linea (L. 21/1992: taxi, ncc, veicoli a trazione animale, ecc.).
4. La Giunta Comunale può prevedere esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o laddove gli spazi pubblici siano funzionali all'assolvimento di obblighi di legge conseguenti a tali situazioni. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi.

Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste dal servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale ivi compresa la prima applicazione del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 72 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di cui al comma precedente, il canone mercatale regolato dal presente capo si applica ai:
 - Mercati settimanali (occupazione da parte del titolare del posteggio o dello spuntista);
 - Fiere (occupazione da parte del titolare del posteggio o dello spuntista);
 - Posteggi isolati;
 - Mercati dei produttori agricoli – Farmer's market;
 - Altre tipologie di mercati previste dalla normativa vigente ove istituite.

Articolo 73 - Funzionario Responsabile

1. Titolare del canone è la Formigine Patrimonio srl società alla quale il Comune di Formigine con deliberazione consiliare n. 4 del 13/01/2009 ha conferito strade, piazze pubbliche e relative pertinenze e aree e parchi destinati a verde pubblico. L'atto di sub-concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è quindi di sua competenza.
2. Il Comune, con proprio provvedimento organizzativo, individua il responsabile del procedimento di rilascio delle concessioni nonché per ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione o il rimborso del canone.

Articolo 74 - Domanda di occupazione

1. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relativamente alle tipologie contemplate all'articolo 23 comma 2, sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Articolo 75 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base è la tariffa standard giornaliera e assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone occupate del territorio comunale;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) un coefficiente di maggiorazione o di riduzione definito per tipologia di occupazione che tenga conto della disponibilità dell'area, del vantaggio economico ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, delle modalità di occupazione, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano;
 - e) un coefficiente di riparametrazione della tariffa standard per garantire il rispetto delle previsioni di cui al comma 817 della legge n. 190 del 2019.
3. I coefficienti, di cui alla precedente lettera d) ed e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. L'applicazione di riparametrazione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 76 - Classificazione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici nel territorio comunale sono classificati in base a 5 zone che tengono conto dell'importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le zone sono così definite:
 - Zona 1 – Aree di pregio: isola ambientale del Centro Storico e area circostante al Castello e Piazza Italia così come individuata dalla planimetria allegata;
 - Zona 2 – Area centrale di Formigine così come individuata alla planimetria allegata;
 - Area 3 – Aree centrali delle frazioni di Casinalbo, Magreta, Corlo e Colombaro come individuate nelle planimetrie allegate;
 - Zona 4 – Aree urbanizzate del territorio non ricomprese nelle precedenti categorie;
 - Zona 5 – Aree rurali.
3. Alle tariffe previste per le occupazioni ricadenti nella prima zona si applica il coefficiente 1,1. Per la seconda zona si applica un coefficiente di 1; alla terza zona si applica un coefficiente di 0,9; alla quarta zona si applica un coefficiente di 0,8 e alla quinta zona si applica un coefficiente di 0,7.

Articolo 77 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni rientranti nelle previsioni del presente capo sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 78 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 79 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dei posteggi assegnati o, in mancanza di questo, dagli operatori autorizzati all'occupazione del posteggio.

Articolo 80 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

Articolo 81 - Esenzioni

1. La Giunta Comunale può prevedere esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi.
2. Il commercio su area pubblica in forma itinerante non è soggetto al rilascio di concessione e non è soggetto al pagamento del canone.

Articolo 82 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni rientranti nel presente capo va corrisposto annualmente in maniera posticipata entro il mese successivo all'anno di riferimento eccezion fatta per gli spuntisti il cui pagamento è giornaliero.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente: i servizi competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno dettagliarne le modalità operative.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ad eventuali provvedimenti di rateazione.

Articolo 83 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 84 - Rimborsi

4. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
5. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

6. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 85 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 86 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5,00.